

MAG4



REGOLAMENTO INTERNO

ART. 1

Il presente Regolamento, modificato dall'Assemblea dei Soci in data 18/02/2022 entra in vigore il giorno successivo all'approvazione, sostituendo il precedente Regolamento approvato in data 11/12/2018 e si riterrà valido sino a quando l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), non lo modificherà. Qualora almeno 15 Soci presentino richiesta, con lettera scritta, affinché il presente Regolamento venga rivisto e modificato in alcune sue parti, il C.d.A. ha l'obbligo di prenderne in esame la richiesta e di ridiscutere il Regolamento in Assemblea. E' fatto salvo qualunque altro Regolamento interno approvato ulteriormente nel frattempo o che sarà approvato in futuro e che verta su altri argomenti.

ART. 2

Per raggiungere lo scopo sociale la Cooperativa MAG 4 Piemonte potrà avvalersi di collaboratori esterni nonché della collaborazione di soci stipulando con essi contratti previsti dalla legge in tema di lavoro sia dipendente che autonomo, comprese le forme che si rifanno al modello della collaborazione a progetto. Spetta al C.d.A. la verifica di tale necessità e la stipula del modello ritenuto opportuno di collaborazione. Dette assunzioni eventualmente avverranno come da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Commercio, al momento in vigore sul territorio italiano, fatta salva la possibilità di integrare a mezzo delibera Assembleare il presente Regolamento con clausole migliorative per il lavoratore.

ART. 3

La Cooperativa MAG 4 Piemonte opera prevalentemente in Piemonte, in Valle d'Aosta e in Liguria.

ART. 4

Il C.d.A. è l'unico Organo Sociale abilitato a deliberare circa l'ammissione di nuovi soci e circa i finanziamenti da erogare e i servizi da prestare. Per qualunque rapporto nuovo che si viene ad aprire la condizione base sulla quale valutare la bontà del rapporto sono la fiducia e la conoscenza sia delle persone che del progetto. L'analisi dei progetti potrà essere demandata a professionisti o a commissioni appositamente costituite, che però relazioneranno esclusivamente al C.d.A., intendendosi il loro parere non vincolante.

ART. 5

Il numero minimo di azioni per essere ammessi come soci alla Cooperativa Mag 4 Piemonte è:

- per le persone fisiche: 2 da 25,00 €, per un totale di 50 €
- per le associazioni: 2 da 25,00 €, per un totale di 50 €
- per le altre persone non fisiche: 20 azioni da 25 € per un totale di 500 €.

ART. 6

La Cooperativa MAG 4 Piemonte può erogare finanziamenti ai soci, esclusivamente ai fini del conseguimento degli scopi sociali. I finanziamenti comunque sono esclusivamente rivolti a progetti ad alto valore sociale.

ART. 7

Il socio interessato all'erogazione di un finanziamento deve essere iscritto alla Cooperativa MAG 4 Piemonte e deve essere in regola con il versamento delle azioni sociali. Deve quindi presentare una domanda circostanziata al C.d.A. allegando un progetto in sintonia con gli scopi sociali della Cooperativa MAG 4 Piemonte.

ART. 8

La verifica da parte della Cooperativa MAG 4 Piemonte continuerà sul campo con interventi diretti dei propri operatori per constatare le condizioni effettive dell'impresa finanziata. La Cooperativa MAG 4 Piemonte per calcolare il grado reale di rischio dovrà essere messa in condizioni di avere una conoscenza precisa dello stato patrimoniale e della gestione economica della struttura finanziata. Il continuo contatto e confronto non dovrà riguardare solo l'aspetto economico, ma anche quello di natura politico-sociale. Ogni anno dovrà essere presentato il bilancio e una relazione sulla società e sul progetto finanziato. In ogni caso il socio finanziato dovrà fornire la documentazione idonea alla verifica del progetto finanziario al C.d.A. della Cooperativa MAG 4 Piemonte ogni qual volta ne venga fatta richiesta.

ART. 9

E' facoltà del C.d.A. chiedere forme di garanzia che coinvolgano i responsabili dei progetti da finanziare, mediante la sottoscrizione di fidejussioni o altro.

ART. 10

I tassi di interessi attivi da adottare verso le entità finanziate sono strettamente connessi con il costo della raccolta. Orientativamente dovranno essere ricaricati rispetto al costo della raccolta sociale i punti percentuali necessari al solo scopo di coprire i costi di gestione. I tassi possono comunque variare quando ci sono particolari accordi o per certi tipi di operazione che sono sempre da valutare caso per caso dal C.d.A.

ART. 11

Per ogni finanziamento si dovrà prevedere e sottoscrivere un piano di rientro. In caso di ritardato pagamento degli interessi sarà applicato un interesse di mora oltre al tasso preventivamente concordato, secondo quanto sarà stabilito preventivamente dal C.d.A..

ART. 12

la raccolta del risparmio dei soci viene regolamentata da apposito regolamento del prestito sociale.

ART. 13

Il C.d.A. oltre all'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio, convocherà almeno una volta all'anno un'ulteriore assemblea oppure altre forme di incontro (anche non formalizzate) tra i soci.

ART. 14

Perché le candidature alla carica di consigliere della cooperativa siano valide e presentabili è necessario che siano rese preventivamente note ai soci a mezzo della convocazione dell'assemblea chiamata alla relativa elezione, con modalità previste dallo statuto. Il consiglio di amministrazione deve accettare tutte le candidature pervenute in cooperativa ed il collegio sindacale, se nominato, è garante dell'esercizio del diritto di tutti i soci di candidarsi alle cariche in questione.

Approvato nell'Assemblea 18/02/2022